



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

*Trasmissione via pec*

CORTE DEI CONTI



0009279-05/06/2017-SC\_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco  
del Comune di  
**BELFIORE (VR)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria  
del Comune di  
**BELFIORE (VR)**

**Oggetto: trasmissione delibera n. 357/2017/PRSE del 8 marzo 2017.**

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 357/2017/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 8 marzo 2017.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese





REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'8 marzo 2017, composta da:

Dott. Giampiero PIZZICONI	Presidente f.f.,
Dott. Tiziano TESSARO	Primo referendario, relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;



VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/ INPR del 9 marzo 2015 recante "...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) e le annesse appendici, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 87/2016/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2016 nella quale, in ordine al punto D.1., relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166, veniva stabilito che: "...i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnati alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi




partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno”;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2014, redatta dall’organo di revisione del Comune di Belfiore (VR) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 12/2017, che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art 1, commi 166 e seguenti, della L.266/2005;

UDITO il magistrato relatore, dott. Tiziano Tessaro;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia



#### FATTO E DIRITTO

1. La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dall’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

Più specificatamente, in relazione ai controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l’articolo 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono

emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della legge n. 266 del 2005). Tale controllo è dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha altresì chiarito che il sindacato della Corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità, ascrivibile alla categoria del <riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa> (sentenza n. 179 del 2007).


La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Infine, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del sopra richiamato d.l. 174, ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali - in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali



scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica – è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Dal quadro normativo sopra ricostruito - che ha esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale - e dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, consegue che l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto "su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa" perché servono a garantire una vigilanza indipendente sugli "obiettivi di finanza pubblica" e a tutelare "l'unità economica della Repubblica" (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013) e si pongono in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale,



sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).

Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.


Da quanto prospettato emerge ancora una volta l'importanza che il legislatore assegna al valore dell'effettivo equilibrio di bilancio, presente e futuro, in relazione agli eventi potenzialmente lesivi e a quelli che si concretizzano in fenomeni dissolutori dell'integrità

stessa del bilancio degli enti. Di tal che, il sindacato della Corte dei conti seppur incidente sulle risultanze di una specifica gestione (nel caso della presente deliberazione quella riferita al 2014) non può non assumere un assetto "dinamico" estendendosi anche agli esercizi successivi, mediante apposite richieste istruttorie tese alla conoscenza della situazione gestionale degli esercizi che seguono a quello oggetto di analisi.

Tale aspetto del controllo è finalizzato, proprio nell'ottica del modello delineato dal legislatore, a poter intervenire in un ambito di prospettiva al fine di salvaguardare non tanto gli equilibri che possono essere stati compromessi nelle gestioni precedenti ma,

quelli presenti e futuri, la cui tutela rientra primariamente nei compiti della Corte dei conti come garante degli equilibri di finanza pubblica (sul punto confronta questa sezione deliberazioni di indirizzo n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR). Di tal che, l'attenzione della Sezione finalizzata al conseguimento dell'obiettivo sopra richiamato dovrà anche indirizzarsi, nell'ottica di un controllo sugli equilibri di bilancio "a scorrimento", verso fenomeni gestionali, come anche segnalati dall'amministrazione nelle risposte istruttorie, riferiti ad esercizi finanziari successivi rispetto a quello oggetto di indagine al fine di far emergere quelle criticità in grado di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente locale, presenti e futuri. Depone del resto in tal senso la formulazione letterale dell'art. 148 bis del TUEL a mente del quale Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

All'esito di tale verifica sul rendiconto dell'esercizio tale da pregiudicare gli equilibri dell'esercizio corrente, è d'obbligo per l'Ente l'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le





irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria: a conferma cioè del valore dinamico dell'equilibrio di bilancio (Corte cost, n.40/2014), in una prospettiva non più statica, ma che invece consenta di scrutinare la sana gestione dell'ente nei vari cicli di bilancio valutando nel contempo la necessaria continuità dell'azione amministrativa.




Un specifico approfondimento è stato svolto, sulla scorta delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Sezione Autonomie, oltreché sulle operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni societarie contemplate dalla legge 190/2014 (e ora previste, con diverse scadenze e contenuti, dal D.Lgs. 175/2016) sulle modalità con le quali l'Ente ha realizzato la fondamentale operazione propedeutica all'applicazione dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (primo, fra tutti, il principio della competenza finanziaria potenziata) rappresentata dal riaccertamento straordinario dei residui. Il tutto, peraltro, senza tralasciare l'esame accurato delle risultanze dei questionari approvati dalla Sezione Autonomie in ossequio all'art. 1, comma 166, della legge 266/2005, e redatti

dall'organo di revisione, che ha quindi imposto il necessario approfondimento istruttorio effettuato dalla Sezione per la rilevazione delle criticità gestionali.

2. Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, relazione sul rendiconto 2014, e dai dati in possesso di questa Corte, sono emerse le criticità seguenti.

Una prima significativa criticità è emersa in relazione alla situazione di precarietà degli equilibri di bilancio, derivante da uno squilibrio di parte corrente (-397.126,50 euro), imputabile anche all'assenza di accertamenti da entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, dal momento che gli avvisi di accertamento emessi nel 2014, per € 7.457,00, sono stati contabilizzati nel 2015 poiché sono stati notificati nel mese di dicembre (non sono divenuti definitivi nel corso del 2014), e da sanzioni per violazioni al codice della strada, gestite direttamente dall'Unione dei Comuni di Verona Est, *"cui è stata devoluta la funzione di Polizia Locale"*.

Il citato squilibrio è stato compensato mediante l'utilizzo in parte corrente del 16,17% dei contributi per permessi di costruire, pari ad € 386.950,74 (anche se è necessario evidenziare l'eccezionalità degli accertamenti registrati in corso d'anno per tale tipologia di entrata, passati da € 59.469,00 nel 2013 ad € 2.393.606,50 nel 2014) e il ricorso ad avanzo di amministrazione per € 280.484,44.



Considerato però che il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio, di cui al punto 1.1 del questionario Siquel, presenta un errore di compilazione alla voce Rimborso prestiti del Titolo III, inserito in difformità da quanto richiesto, ossia non è stato depurato della quota di mutui estinti anticipatamente con l'utilizzo di avanzo di amministrazione, le necessarie correzioni comportano la modifica delle predette grandezze come segue:

- Differenza di parte corrente (D), che risulta pari a - € 153.344,70;
- Utilizzo di avanzo in parte corrente, detratta la quota destinata a riduzione anticipata di indebitamento, che risulta pari a € 36.702,64.

Tutto ciò premesso, fatte le debite correzioni, si rileva che l'incidenza delle entrate straordinarie sulle entrate correnti, detratto il surplus di parte corrente e le risorse destinate al finanziamento di investimenti, si attesta al 7,96%, a cui è necessario aggiungere l'applicazione di avanzo in parte corrente per € 36.702,64, che comporta un'ulteriore incidenza sulle entrate correnti del 2,5%, profilando potenziali rischi per i futuri equilibri di bilancio.


Preliminarmente la Sezione ritiene che occorra, in via generale, osservare che il principio della prudenza, il quale deve trovare applicazione in tutto il sistema di bilancio, esige che nel documento di previsione debbano essere iscritte solo le entrate che si prevede siano accertabili nel periodo amministrativo considerato. Va da sé che valutazioni prudenziali, in sede di predisposizione del bilancio

di previsione, richiedono, nella formazione degli equilibri di parte corrente, ampie cautele ove si intenda fare ricorso a entrate non aventi carattere ripetitivo, le quali, oltre che fondarsi su stime attendibili, dovrebbero essere correlate a spese aventi le medesime caratteristiche, a spese cioè una tantum o comunque discrezionali e quindi comprimibili. Tale principio deve essere mantenuto anche in sede di redazione del bilancio consuntivo.

Il Comune di Belfiore viceversa, utilizza proventi derivanti da contributi per il rilascio di permessi di costruire, oltretutto in un anno in cui se ne registrano accertamenti eccezionali, per potere raggiungere l'equilibrio di parte corrente.

Tali entrate, come è noto, rivestono natura aleatoria con riferimento all'an e al quantum, traendo origine le stesse da fonti legate a fattori contingenti che non sono nella completa disponibilità del Comune, essendo legate essenzialmente alle scelte dei cittadini di attuare o meno investimenti nel proprio ambito di interessi, con decisioni che sono influenzate, in molti casi, dalle condizioni di mercato.

La situazione è aggravata dal fatto che, il Comune, malgrado gli sforzi posti in essere di contenimento delle spese correnti destini a tale finalità entrate straordinarie, provenienti da derivanti da contributi per il rilascio di permessi di costruire in modo consistente.



Si raccomanda pertanto per i futuri esercizi di impiegare risorse aventi natura aleatoria al finanziamento di spese aventi le medesime caratteristiche.

In merito all'applicazione dell'avanzo in parte corrente per garantirne l'equilibrio, si rileva che al punto 1.4 l'Ente ha dichiarato che l'applicazione non è avvenuta ai sensi dell'art. 193 del TUEL, ai fini della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio.

La nota inserita dall'Organo di revisione a commento del citato punto del questionario recita *"In sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 nel mese di settembre, si è dato atto che lo stesso documento era da ritenersi comprensivo degli adempimenti previsti dall'art. 193 del d.lgs 267/2000 (T.U. Enti locali), relativamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio"*:

tale affermazione sembra confermare a livello sostanziale l'applicazione di avanzo per garantire l'equilibrio corrente, ma tale manovra non viene considerata in sede di "salvaguardia" a causa della data di approvazione del bilancio di previsione (23 settembre) e delle direttive impartite dalla Direzione centrale della Finanza locale in merito.


Si ricorda infatti che la Nota del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, Prot. 0010082 del 17 settembre 2014, con oggetto *"Termine per l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2014, ai sensi dell'art. 193 del Dlgs. n. 267/00"*, visto il differimento al 30 settembre del termine per l'adozione del

bilancio di previsione per l'esercizio 2014, prevede che l'adempimento previsto dall'art. 193 del Tuel debba essere disposto solo da parte degli Enti Locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2014.

La Sezione ritiene doveroso ricordare che, sotto il profilo definitorio, l'avanzo di amministrazione si configura quale risparmio pubblico, ovverosia eccedenza di risorse sottratte ai contribuenti e agli utenti, rispetto alle previsioni di spesa per i servizi da erogare.

L'avanzo non è dunque classificabile quale utile di gestione e, se superiore alle percentuali fisiologiche rapportate alle entrate correnti, può rappresentare un sintomo di eccessivo prelievo fiscale, non coerente con le reali esigenze di spesa dell'ente locale. Inoltre, l'avanzo di amministrazione si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà, avuto riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi, vale a dire voci di bilancio oggetto di periodici riaccertamenti, che incidono consistentemente sull'ammontare dell'avanzo (Corte dei Conti, in Sez. reg. controllo Lombardia, nell'adunanza in camera di consiglio del 25 marzo 2009).

Al riguardo vanno ricordati i principi e le regole che disciplinano l'utilizzabilità di quest'ultimo, quale risorsa finanziaria cui fare ricorso allorquando risultino insufficienti le risorse ordinarie di cui dispone l'ente (proprie o derivate). In proposito, infatti, rileva la qualificazione della spesa, ma rilevano anche, nel loro complesso,



i presupposti e i limiti per l'utilizzabilità dell'avanzo di amministrazione, strettamente correlati alle voci che ne hanno determinato la formazione. In particolare va evidenziato come l'emersione contabile di un avanzo di amministrazione possa non corrispondere alla presenza di risorse finanziarie effettivamente spendibili, o comunque ad un risultato di gestione positivo. Ciò può ad esempio accadere nelle ipotesi di avanzo di amministrazione unicamente o prevalentemente imputabile al riaccertamento dei residui, e in particolare ad un saldo positivo di importo tale da compensare un eventuale saldo negativo della gestione di competenza. La possibilità di utilizzare l'avanzo deve dunque sempre confrontarsi con l'attendibilità dello stesso e dunque, in

ipotesi come quella richiamata a titolo esemplificativo, con l'importo dei residui attivi e con la certezza ed i tempi previsti per la loro riscossione. "È evidente, allora, che in termini di spendibilità


della risorsa finanziaria una cosa è l'avanzo di amministrazione che trova una corrispondenza nel risultato positivo anche della gestione di competenza, altra cosa è, invece, l'avanzo che, in presenza di una gestione deficitaria, risulta esclusivamente dal riaccertamento dei maggiori residui attivi" (cfr. Corte dei conti, Sez. Contr. Basilicata, delibera n. 102/PAR/2009).

L'utilizzabilità dell'avanzo, anche in considerazione della stessa attendibilità del risultato di amministrazione in parola, resta pertanto condizionata ad un'applicazione rigorosa del principio di



prudenza (principio contabile n. 3, punto 60, approvati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali).

Nell'eventualità che il risultato di amministrazione generi un avanzo, esso può quindi essere suddiviso nelle seguenti quattro destinazioni contabili previste dal T.U.E.L.: fondi vincolati, fondi vincolati a una specifica destinazione, fondi di ammortamento e fondi di finanziamento spese in conto capitale (art. 186 T.U.E.L.) e può essere utilizzato per i seguenti scopi previsti dalla legge: per il reinvestimento delle quote accantonate per gli ammortamenti; per la copertura di debiti fuori bilancio riconoscibili a tenore dell'art. 194 del T.U.E.L.; per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 T.U.E.L., ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio finanziario e per le altre spese correnti solo in fase di assestamento del bilancio; infine, per il finanziamento delle spese d'investimento.



Un ulteriore elemento di fragilità degli equilibri del bilancio emerge, in sede di esame della relazione sul rendiconto 2014, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dai dati in possesso di questa Corte, dall'assenza di accertamenti derivanti dal recupero dell'evasione tributaria nel 2014 in quanto, come attestato dall'Ente, gli avvisi di accertamento sono stati emessi unicamente per € 7.457,00 e contabilizzati nel 2015 dal momento che gli stessi sono stati notificati nel mese di dicembre (e quindi non sono divenuti definitivi nel corso del 2014).



La Sezione non può esimersi dal ribadire che il mancato o ritardato avvio del programma di recupero dell'evasione tributaria pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione in una malintesa ascrizione delle relative attribuzioni all'organo politico, non rispettosa del fondamentale principio di distinzione tra competenze gestionali e competenze di indirizzo: l'osservanza delle prescrizioni di legge non può del resto rappresentare un obiettivo negoziabile o posto dall'organo politico, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge.

Nello specifico, il ritardato avvio del recupero dell'evasione tributaria diviene in quest'ottica un comportamento inaccettabile,

antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla carta costituzionale:

ossia a ciò, del resto, l'indefettibile principio generale della

indisponibilità dell'obbligazione tributaria - riconducibile ai principi

di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità

nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.),

espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza

nell'ambito dei rapporti tributari - che vale ad escludere la pretesa

riconducibilità della potestà in esame a un inesistente potere di

indirizzo politico. E' del resto noto che debbono essere ascritte al

funzionario responsabile del procedimento - e non al legale

rappresentante dell'ente - le conseguenze dannose del ritardo nel


pagamento di tributi, in quanto si verte in materia di obbligazioni

periodiche imposte "ope legis" e non collegate ad attività volitiva degli organi di gestione ( vedi, ex multis, C. Conti reg. Sardegna sez. giurisd., 21 febbraio 1994, n. 79).

Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario.

Né tale principio è messo in discussione per le Regioni e le autonomie locali dal nuovo assetto costituzionale derivante dalla riforma del titolo V, parte II della Costituzione, posto che il vigente articolo 119 Cost. prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, fra i quali si annovera senz'altro il cennato principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria.

Del resto, il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore



di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore (Corte dei conti, Sez. Reg. Controllo Piemonte, del. 7/par/2007 del 28.06.2007), che peraltro qui non vengono assolutamente in rilievo.

Al contrario, deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e

della successiva istruttoria:

accerta una situazione di fragilità degli equilibri di bilancio derivante dall'utilizzo di entrate aventi natura straordinaria, con una loro incidenza sulle entrate correnti, detratto il surplus di parte corrente e le risorse destinate al finanziamento di investimenti, che si attesta al 7,96%;

- accerta, a livello sostanziale, l'applicazione di avanzo per garantire l'equilibrio corrente in sede di salvaguardia degli equilibri, considerato che nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, adottata il 23 settembre 2014, si dava atto che in quella sede venivano rispettati contestualmente anche gli adempimenti previsti dall'art. 193 del Tuel,

- relativamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- esorta l'Amministrazione a voler procedere senza indugio all'avvio di un programma serio e continuativo di recupero dell'evasione tributaria;
  - invita pertanto l'ente ad una verifica puntuale degli equilibri di bilancio suggerendo la modifica del regolamento di contabilità così da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente;
  - invita l'amministrazione comunale di Belfiore a porre in essere le necessarie iniziative per evitare nelle future gestioni il verificarsi di criticità;
  - si riserva, in sede di esercizio dei medesimi controlli sugli esercizi finanziari successivi di verificare che l'amministrazione si sia attivata nel senso indicato;
  - dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'organo di revisione dei conti del Comune di Belfiore (VR) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'8 marzo 2017.


Il magistrato relatore

Dott. Tiziano Tessaro



Il Presidente f.f.

Dott. Giampiero Pizziconi



Depositato in Segreteria il 01/06/2017

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

*R. Brandolese*

